

I.R.P.E.T.  
ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DELLA TOSCANA

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
DEL PERSONALE DELL'I.R.P.E.T. APPARTENENTE AL COMPARTO  
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009**

**~~IPOTESI~~ DI ACCORDO IN MATERIA  
DI QUANTIFICAZIONE E DESTINAZIONE  
DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2008**

Premesso che:

- in data 18 dicembre 2008 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale dell'IRPET appartenente al comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 e di accordo in materia di quantificazione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2008;
- il Collegio dei revisori dei conti dell'IRPET in data 19 dicembre 2008 ha certificato la compatibilità finanziaria della suddetta ipotesi di accordo;
- il Consiglio di amministrazione dell'IRPET, con deliberazione n. 20 assunta in data 19 dicembre 2008 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del predetto accordo;

in data 30 dicembre 2008, presso la sede dell'IRPET, ha avuto luogo l'incontro tra

- o la Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente, prof. Giovanni Andrea Cornia, Direttore dell'I.R.P.E.T.,
- o la Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone di  
Grazia Cadeddu  
Chiara Coccheri  
Claudia Ferretti
- o le Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:  
Andrea Brachi, in rappresentanza di CGIL/FP

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto decentrato integrativo del personale dell'IRPET appartenente al comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 e l'accordo in materia di quantificazione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2008.

atc

AWE Brachi



## Premessa

Con il presente accordo si intende ottemperare alla previsione di cui all'articolo 5, comma 1, del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 1° aprile 1999, come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22 gennaio 2004, in materia di modalità di utilizzo delle risorse decentrate, tenendo conto di quanto stabilito dal CCNL dell'11 aprile 2008 riguardo le risorse per la contrattazione decentrata per il biennio economico 2006-2007 e di quanto specificamente previsto all'art. 8, comma 1, del predetto contratto nazionale di lavoro.

L'accordo contiene alcune modifiche al sistema di valutazione dei rendimenti e dei risultati del personale delle categorie, a valere dall'anno 2008, in funzione dell'applicazione di quanto disposto all'articolo 71, comma 5, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6.8.2008, n. 133.

Le parti intendono inoltre definire un calendario di successive sessioni di contrattazione decentrata e di concertazione su materie conseguenti alla realizzazione delle procedure di revisione organizzativa e di ampliamento della dotazione organica, approvate ed avviate dall'IRPET nel corso del 2008, ove e nella misura ciò sia consentito dalle norme statali e regionali in materia di finanza pubblica e di spesa del personale, nonché dai contratti nazionali al momento vigenti.

### Art. 1

#### Destinazione delle risorse decentrate stabili nell'anno 2008

1. Le parti danno atto che le risorse decentrate stabili, come determinate agli articoli 12 e 13 del CCDI dell'11.10.2004 nell'importo di euro 78.761,29, sono incrementate, per effetto di quanto stabilito all'art. 8, comma 7, del CCNL dell'11.4.2008, dell'importo di euro 4.274,12.
2. Le parti quindi danno atto che le risorse decentrate stabili sono determinate, a valere per l'anno 2008, nell'ammontare di euro 83.035,41. Ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di risorse decentrate stabili recate dal CCNL del 22.1.2004, il suddetto importo è ridotto delle somme destinate al finanziamento delle progressioni economiche in essere al 1° gennaio 2008 e della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizioni organizzative. Con riferimento al 2008, le parti prendono atto che tali somme sono pari a:
  - a) euro 38.682,28, relativamente alle progressioni economiche realizzate nella categoria, ivi compreso le quote non corrisposte per effetto della sussistenza di rapporti di lavoro a tempo parziale e degli incrementi dei livelli retributivi delle posizioni correlati all'applicazione degli effetti economici del CCNL del 28.2.2008, quest'ultimi pari ad euro 2.035,20;
  - b) euro 35.750,00, relativamente alla retribuzione di posizione e di risultato attribuita ai titolari di posizione organizzativa, attualmente nel numero di

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large stylized signature at the top, the initials 'AL' in the middle, and the initials 'AB' at the bottom.

tre, di livello retributivo differenziato, per effetto di quanto disposto dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET con deliberazione n. 14 del 22 luglio 2005.

3. In conformità con quanto disposto all'articolo 16, comma 2, del CCDI dell'11.10.2004, una ulteriore quota di risorse decentrate stabili, pari ad euro 2.119,45, è destinata al finanziamento della quota incrementale di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lett. b), del CCNL del 22.1.2004, attribuita ai dipendenti dell'Istituto, ivi incluso il personale a tempo determinato individuato nei modi previsti dal medesimo CCNL citato.
4. Le parti prendono atto che per l'anno 2008 risultano ulteriori risorse stabili da destinare alla contrattazione pari ad euro 6.483,68.
5. Le parti concordano che il predetto importo è destinato ad finanziare ulteriori progressioni verticali nella categoria, con effetto dal 1° gennaio 2009, previa valutazione dello sviluppo professionale dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, da effettuarsi non oltre il 28 febbraio 2009.

#### Art. 2

#### Modifica dell'articolazione delle posizioni organizzative e destinazione delle risorse stabili residue

1. La rappresentanza sindacale unitaria e le organizzazioni sindacali territoriali prendono atto della proposta del Direttore dell'Istituto circa la revisione dell'articolazione delle posizioni organizzative dell'IRPET a valere dal 1° gennaio 2009 e della conseguente revisione dei livelli retributivi attribuiti ai titolari di posizione organizzativa.
2. Le parti concordano che le risorse che residuano dalla modifica dell'articolazione delle posizioni organizzative e dalla revisione dei correlati livelli retributivi, il cui ammontare è determinato in euro 7.250,00, sono destinate al finanziamento di ulteriori progressioni verticali nella categoria, con effetto dal 1° gennaio 2009, unitamente alle risorse individuate al comma 4 del precedente articolo 1, previa valutazione dello sviluppo professionale dei dipendenti alla data del 31 dicembre 2008, da effettuarsi non oltre il 28 febbraio 2009.
3. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali nella categoria, con decorrenza 1° gennaio 2009, è pertanto pari ad euro 13.733,68.
4. Quanto sopra concordato resta subordinato alle deliberazioni che il Consiglio di amministrazione dell'IRPET dovrà assumere, su proposta del Direttore, in merito alla modifica dell'articolazione delle posizioni organizzative.

Art. 3

Destinazione delle economie di risorse decentrate stabili

1. Le parti danno atto che, a seguito della procedura di valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti incaricati della titolarità delle posizioni organizzative nell'anno 2007, risultano non corrisposti importi di retribuzione di risultato pari ad euro 1.950,00, di competenza dell'esercizio 2007. Tale importo è portato ad integrazione del fondo per compensi incentivanti la produttività nell'anno 2008.
2. Le parti danno atto altresì che una delle due posizioni organizzative di livello 'A', costituita ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 14 del 22.7.2005, risulta vacante a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per l'intero anno e pertanto non risultano corrisposti nell'esercizio 2008 importi di retribuzione di posizione e di risultato complessivamente pari ad euro 13.000,00. Ai sensi di quanto previsto all'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, tale importo è temporaneamente utilizzato ad integrazione del fondo per compensi incentivanti la produttività nell'anno 2009 e reintegrato a valere dal 1° gennaio 2009 entro l'ammontare delle risorse stabili.
3. In conseguenza di quanto disposto al comma 5 del precedente articolo 1, nell'anno 2008 risultano non utilizzate risorse stabili per euro 6.483,68. Ai sensi di quanto previsto all'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, tale importo è temporaneamente utilizzato ad integrazione del fondo per compensi incentivanti la produttività nell'anno 2009 e reintegrato a valere dal 1° gennaio 2009 entro l'ammontare delle risorse stabili.

Art. 4

Determinazione delle risorse decentrate integrative

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, le parti concordano la determinazione delle risorse decentrate integrative relative all'anno 2008 nel dettaglio come di seguito riportato.

A. ART.15, C. 1, CCNL 1.4.1999	
lett. m)	euro 437,67
B. ART. 15, C.2, CCNL 1.4.1999	euro 3.827,77
C. ART. 4, C. 4, CCNL 5.10.2001	euro 110.720,00
D. ART. 32, C. 6, CCNL 22.1.2004	
(0,50% monte salari 2001, escluso dirigenza)	euro 2.370,48
E. ART. 4, C. 6, CCNL 9.5.2006	
(0,5% monte salari 2003, escluso dirigenza)	euro 2.749,11

Le parti danno quindi atto che le risorse decentrate integrative per l'anno 2008 sono complessivamente pari ad euro 120.105,03.

2. Le parti prendono atto che l'importo relativo alle economie di gestione conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di alcuni dipendenti dell'IRPET, che fino all'anno 2007 faceva parte delle risorse decentrate integrative ai sensi di quanto previsto all'art. 15, comma 1, lett. e), del CCNL dell'1.4.1999, non è più disponibile a valere dall'anno 2008 per effetto di quanto disposto all'art. 73 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6.8.2008, n. 133.

#### Art. 5


#### Risorse integrative derivanti da attività non comprese nel programma istituzionale

1. Relativamente alla voce di cui all'articolo 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001, le parti danno atto che essa è specificamente correlata allo sviluppo dei servizi resi dall'Istituto nei confronti dei committenti di studi e ricerche non comprese nel programma istituzionale di attività, di cui alla Parte I del Programma annuale di attività 2007, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 19 dell'11 dicembre 2006.
2. Ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 6 del CCDI del 10.12.2007, il suddetto importo deriva dall'applicazione di una quota di prelievo, concordata annualmente tra le parti in misura non superiore al 15%, sul margine di contribuzione al bilancio dato dai ricavi, al netto di IVA, derivanti da attività di ricerca non comprese nel programma istituzionale - con la specificazione che per esse si intendono tutte le attività non comprese nel programma istituzionale finanziato mediante il contributo ordinario annuale, cioè il programma di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), L.R. 29.7.1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni - risultanti nel corrispondente conto della sezione Ricavi del bilancio di esercizio, detratto l'ammontare dei costi diretti connessi alla realizzazione delle suddette attività, specificamente individuati nel corrispettivo per collaborazioni e consulenze scientifiche e professionali, al lordo degli oneri contributivi e fiscali, risultanti nei corrispondenti conti della sezione Costi del bilancio di esercizio. Per l'anno 2007, stante la sussistenza di conti unificati di bilancio relativi ai costi delle collaborazioni e delle prestazioni professionali istituzionali, la rilevazione dei costi diretti riferiti all'esecuzione delle sole attività in comune è stata disposta dalla struttura dell'IRPET competente in materia di bilancio e contabilità ed è certificata dal Collegio dei revisori dei conti.
3. Con riferimento alle determinazioni delle risorse integrative per l'anno 2008, nell'importo di cui al comma 1, lett. C), del precedente articolo 4, le parti danno atto che per l'anno 2007 il margine di contribuzione come sopra definito è pari ad euro 983.832,73, e che il prelievo su tale margine di contribuzione è concordato nella misura dell'11,2%.

Art. 6

Destinazione delle risorse decentrate integrative

1. Le parti prendono atto dell'obbligo di utilizzare in via prioritaria le risorse decentrate integrative individuate al precedente articolo 4, comma 1, per il finanziamento delle quote incrementalì di indennità di comparto, di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004, attribuite ai dipendenti dell'Istituto, ivi incluso il personale a tempo determinato individuato nei modi previsti dal medesimo CCNL citato. Le parti prendono atto che tale quota per il 2008 ammonta ad euro 17.666,55.
2. Le parti concordano le seguenti, ulteriori destinazioni di risorse decentrate integrative:
  - costituire il fondo per remunerare prestazioni straordinarie di lavoro nell'anno 2008, nei modi previsti all'articolo 18 del CCDI dell'11.10.2004, destinando a tale fondo l'importo di euro 437,67, pari all'ammontare delle risorse destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lett. a), del CCNL del 6.7.1995;
  - corrispondere i compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, a 4 dipendenti nell'importo complessivo di euro 7.000,00, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 dell'accordo sottoscritto il 25.7.2005 in materia di aggiornamento al 2005 del CCDI e secondo quanto stabilito con determinazione del Direttore n. 35 del 5.12.2005;
  - erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con riferimento all'anno 2008 per un ammontare complessivo di euro 95.000,81.
3. Le parti danno atto che le risorse destinate all'erogazione dei compensi incentivanti la produttività sono incrementate per l'anno 2008 dell'importo di euro 437,67, corrispondente alle risorse destinate a remunerare prestazioni straordinarie di lavoro nel 2007 che in effetti non sono avvenute, e dell'importo di euro 1.950,00, corrispondente alla retribuzione di risultato di una posizione organizzativa di competenza dell'anno 2007, come previsto al comma 1 del precedente articolo 3. Per effetto di tali incrementi temporanei, l'ammontare complessivo delle risorse destinate a finanziare l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi relativamente all'anno 2008 è pari ad euro 97.388,48.
4. Le parti concordano che la procedura di valutazione delle prestazioni e dei rendimenti ai fini della corresponsione dei compensi incentivanti relativamente all'anno 2008 sia effettuata entro il 28 febbraio 2009, con i criteri e le modalità stabiliti agli articoli 7, 8 e 9 del CCDI dell'11.10.2004, come modificati ed integrati all'articolo 6, comma 2, dell'accordo in materia di aggiornamento del contratto decentrato e di quantificazione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2006, sottoscritto il 12 dicembre 2006, e di quanto stabilito al successivo articolo 7.

## Art. 7

### Modifiche al sistema di valutazione dei rendimenti e delle prestazioni per la distribuzione dei fondi di contrattazione integrativa

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 71, comma 5, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6.8.2008, n. 133, a valere dall'anno 2008 le assenze dal servizio non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
2. A tale proposito le parti danno atto di quanto segue.
  - a) Considerata la struttura dei fondi per la contrattazione integrativa dell'IRPET, le somme soggette a decurtazione in ragione delle assenze del personale delle categorie sono le seguenti:
    - retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
    - compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità;
    - compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
  - b) Le assenze dal servizio costituiscono fattore di riduzione delle predette voci retributive integrative con le seguenti modalità:
    - riduzione della quantità economica spettante a ciascun dipendente, in conseguenza del processo di valutazione, di tanti ratei giornalieri corrispondenti al numero di giornate di assenza per malattia.
  - c) Restano escluse dal meccanismo di riduzione sopra indicato le seguenti tipologie di assenza:
    - congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro;
    - congedo di paternità;
    - le assenze previste all'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica);
    - fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
    - per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (sia i permessi giornalieri previsti dal comma 3 dell'art. 33 della L. 104/1992, che i permessi orari previsti dal comma 2 del medesimo articolo, entrambi richiamati nel testo del comma 6 dell'art. 33).
3. Allo scopo di consentire la verifica delle assenze in funzione dell'eventuale riduzione delle voci retributive di cui al precedente comma 2, lettera a), le parti concordano che i compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità sono corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a cadenza semestrale, con le mensilità di giugno e di dicembre, previa verifica delle assenze.

4. Nel caso in cui si rilevi la sussistenza di valutazione negativa in merito all'esercizio delle responsabilità assegnate al dipendente, che il dirigente della struttura organizzativa cui lo stesso è assegnato deve far pervenire al Direttore dell'IRPET entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, il Direttore dispone la revoca dell'attribuzione delle specifiche responsabilità a decorrere, rispettivamente, dal successivo 1° luglio e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 8

Rinvio a successive sessioni di contrattazione decentrata  
e di concertazione

1. Le parti prendono atto che non sono tuttora formalmente definite e concluse le procedure di revisione organizzativa e di ampliamento della dotazione organica disposte dal Consiglio di amministrazione dell'IRPET con deliberazioni n. 8 e n. 9 del 12 giugno 2008. Le parti concordano pertanto di rinviare a successiva sessione la contrattazione decentrata in materia di destinazione delle risorse decentrate stabili e integrative, a valere dal 2009, conseguenti all'ampliamento della dotazione organica dell'Istituto, se e nella misura in cui le norme statali e regionali in materia di finanza pubblica e di spesa del personale ed i contratti nazionali del comparto ne consentiranno la realizzazione.
2. Le parti concordano di rinviare a successiva sessione di concertazione, contestuale alla sessione di contrattazione decentrata di cui al comma 1, le seguenti materie:
- a) definizione di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni e dei rendimenti del personale delle categorie, in funzione della corresponsione dei compensi incentivanti, anche alla luce degli indirizzi eventualmente stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione nazionale;
  - b) revisione della disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale, conformemente a quanto disposto all'articolo 73 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 6.8.2008, n. 133.

Firmato

Per la delegazione di parte pubblica,

Prof. Giovanni Andrea Cornia, Direttore dell'I.R.P.E.T. .... *G. Cornia* .....

Per la R.S.U.

Grazia Cadeddu

Chiara Coccheri

Claudia Ferretti

*Grazia Cadeddu*  
*Chiara Coccheri*  
.....

Per le organizzazioni sindacali

Andrea Brachi, CGIL-FP regionale ..... *Andrea Brachi* .....

